

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

Regolamento regionale recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R e 3 agosto 2011, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 – 2614 del 19 settembre 2011

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”.

SOMMARIO

TITOLO I. GENERALITA’

Art. 1. Ambito d’applicazione

Art. 2. Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe

TITOLO II. PROCEDURE

CAPO I. PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 3. Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione

Art. 4. Comunicazione semplice

Art. 5. Comunicazione corredata da relazione tecnica

Art. 6. Autorizzazione con progetto di intervento

Art. 7. Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette

Art. 8. Controlli e verifiche

Art. 9. Contrassegnatura delle piante – martellata

Art. 10. Martello forestale

CAPO II. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E LA REVISIONE DEI PIANI FORESTALI AZIENDALI

Art. 11. Approvazione e revisione dei piani forestali aziendali

TITOLO III. GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I. NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 12. Sostituzione di specie

Art. 13. Obbligo di rinnovazione artificiale

Art. 14. Sradicamento di alberi e ceppaie

Art. 15. Potatura e capitozzatura in bosco

Art. 16. Ripuliture nei boschi

Art. 17. Altri interventi in bosco

CAPO II. NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 18. Epoche di intervento

Art. 19. Turni minimi

Art. 20. Turni massimi

Art. 21. Taglio a scelta colturale

Art. 22. Tagli intercalari

Art. 23. Tagli a buche

Art. 24. Tagli successivi

Art. 25. Interventi nei cedui semplici

Art. 26. Interventi nei cedui a sterzo

Art. 27. Interventi nei boschi a governo misto

Art. 28. Caratteristiche delle matricine o riserve

Art. 29. Gestione dei boschi di neoformazione

Art. 30. Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000

CAPO III. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 31. Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali

Art. 32. Modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco

Art. 33. Scarti delle lavorazioni

Art. 34. Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali

CAPO IV. GESTIONE DI BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Art. 35. Boschi da seme

Art. 36. Rimboschimenti e imboschimenti

Art. 37. Aree di pertinenza dei corpi idrici

Art. 38. Aree di pertinenza di reti tecnologiche

CAPO V. PREVENZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO

Art. 39. Interventi per la prevenzione ed il contrasto dei danni di origine biotica

Art. 40. Provvedimenti per la prevenzione dei danni causati al patrimonio forestale dalla fauna selvatica

Art. 41. Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti

CAPO VI. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' IN AMBITO FORESTALE

Art. 42. Tutela di specie forestali spontanee sporadiche

TITOLO IV. ARBORICOLTURA DA LEGNO

Art. 43. Norme per l'arboricoltura da legno

Art. 44. Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale

TITOLO V. GESTIONE DEL PASCOLO

Art. 45. Pascolo in bosco

Art. 46. Praterie pascolabili

TITOLO VI. GESTIONE DI CONTESTI NON BOSCATI

Art. 47. Cespuglieti

TITOLO VII. OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE

Art. 48. Operazioni connesse agli interventi selvicolturali

Art. 49. Strade forestali

Art. 50. Piste forestali

Art. 51. Progettazione di strade e piste forestali

Art. 52. Vie di esbosco

TITOLO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53. Procedure per l'applicazione delle sanzioni

Art. 54. Interventi di ripristino

Art. 55. Robinieti

Art. 56. Gestione dei castagneti

Art. 57. Abrogazioni

Art. 58. Urgenza

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1.

(Ambito d'applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), costituisce norma di riferimento in materia forestale per tutto il territorio regionale e sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. n. 4/2009, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2. Il glossario (allegato A) del presente regolamento contiene le definizioni relative alle categorie forestali e alle forme di governo del bosco ed elenca gli interventi selvicolturali con riferimento all'articolo 6 della l.r. 4/2009.

Art. 2.

(Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe)

1. Gli interventi selvicolturali sono eseguiti in conformità a quanto previsto ai titoli III e VII, secondo le procedure di cui al titolo II.

2. Possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al presente regolamento:

a) quando previsti all'interno dei piani forestali aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009 e degli strumenti di pianificazione con valenza forestale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge stessa;

b) quando autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/2009, anche in difformità a strumenti di pianificazione forestale approvati.

c) per particolari e motivate situazioni selvicolturali tecnicamente giustificate da tecnici forestali abilitati.

3. Derogano, inoltre, al presente regolamento gli interventi nelle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

TITOLO II PROCEDURE

CAPO I PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 3.

(Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione)

1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 14 della l.r. 4/2009 sono sottoscritte dal proprietario, dal soggetto gestore, o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido, dall'utilizzatore o dall'acquirente del bosco in piedi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono incaricare alla trasmissione delle comunicazioni o delle istanze di autorizzazione:

a) un qualunque soggetto terzo per le procedure di cui all'articolo 4;

b) un tecnico forestale abilitato o un'impresa iscritta all'Albo di cui all'articolo 31 della l.r. 4/2009 per le procedure di cui agli articoli 5 e 6;

c) gli sportelli forestali, istituiti ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 4/2009 per tutte le procedure.

3. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia forestale, che ne definisce le modalità.

4. Il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali e di impianti di arboricoltura da legno esonera dalla presentazione delle comunicazioni o dell'istanza di autorizzazione.

Art. 4.

(Comunicazione semplice)

1. Per gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 0,50 ettari, per proprietà non contigue e per anno e per tagli di piante di alto fusto fino a dieci esemplari per uso familiare, non è obbligatoria la comunicazione semplice.

2. Indipendentemente dall'estensione dell'intervento non è richiesta alcuna comunicazione per i seguenti interventi selvicolturali:

a) ripuliture;

b) abbattimento e sgombero di piante morte, deperienti o schiantate da eventi atmosferici.

3. La comunicazione semplice è richiesta per:

a) tutti gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 5 ettari;

b) interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale;

c) interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 16/2008;

Qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali, il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbiano conseguito il titolo di operatore professionale ai sensi dell'articolo 31 la superficie di intervento è elevata a 10 ettari.

4. In assenza di chiare delimitazioni cartografiche su base catastale e in assenza di strumenti di pianificazione forestale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 e riguardanti superfici inferiori ai 5.000 metri quadrati, per singola proprietà e per anno, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice.

5. La comunicazione è presentata prima dell'inizio dei lavori.

6. Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione stessa.

7. Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:

- a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario conduttore;
- b) dati catastali e superficie dell'area interessata all'impianto;
- c) elenco delle specie relativo al numero di piante utilizzate.

Art. 5.

(Comunicazione corredata da relazione tecnica)

1. La comunicazione accompagnata da una relazione tecnica è richiesta per tutti gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie compresa tra 5 e 10 ettari; qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali, il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbiano conseguito il titolo di operatore professionale ai sensi dell'articolo 31 non si applicano limiti alle superfici di intervento.

2. La relazione tecnica, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato H è redatta da un tecnico forestale abilitato.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.

4. Entro lo stesso termine, la Regione, esaminata la relazione tecnica, può formulare eventuali prescrizioni.

5. Gli interventi devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione, salvo proroga di un anno se richiesta.

6. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Art. 6.

(Autorizzazione con progetto di intervento)

1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:

- a) interventi che superano le soglie di cui all'articolo 5.
- b) utilizzazioni di boschi di proprietà dei comuni ed altri enti

2. Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato I è redatto da un tecnico forestale abilitato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, la Regione, esaminato il progetto, può autorizzare l'intervento, negare l'autorizzazione oppure autorizzarlo con eventuali prescrizioni.

4. L'autorizzazione regionale ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni.

5. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Art. 7.

(Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette)

1. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 che interessano superfici maggiori di 0,5 ettari sono realizzati applicando le procedure di cui alle lettere che seguono:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale già sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), gli interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;

b) in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a valutazione di incidenza gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alla presentazione della comunicazione semplice di cui all'articolo 4;

c) in assenza di strumenti di pianificazione forestale gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le procedure previste dai piani di gestione delle stesse; in difetto si applicano le norme di cui al comma 1, lettera c).

Art. 8.

(Controlli e verifiche)

1. La Regione sottopone a controllo annuale, anche a campione, gli interventi selvicolturali eseguiti in seguito alle comunicazioni pervenute e alle autorizzazioni rilasciate.

2. La Regione si riserva la facoltà di eseguire ulteriori accertamenti di conformità ai contenuti del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione.

3. La Regione rende conto ogni anno dell'esito dei controlli svolti.

Art. 9.

(Contrassegnatura delle piante – martellata)

1. Nei tagli di utilizzazione dei boschi d'alto fusto interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci soggetti, le piante da prelevare, a partire dalla classe diametrica di 30 centimetri, devono essere martellate e numerate su apposite specchiature praticate al piede e sul fusto.

2. Nei tagli di utilizzazione della componente a fustaia nel governo misto interessanti superfici superiori a 1 ettaro, le piante da prelevare devono essere martellate secondo quanto previsto al comma 1.

3. Possono derogare gli interventi di taglio in situazioni di particolare difficoltà operativa connessi ad interventi di ripristino e/o salvaguardia idrogeologica ed i tagli raso che saranno motivati nella relazione tecnica o progetto di taglio.
4. Negli interventi di conversione dei cedui a fustaia su proprietà dei comuni ed altri enti, è obbligatoria, la contrassegnatura per aree campione rappresentative di superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati ogni due ettari.
5. Nei boschi misti, i metodi di cui ai commi precedenti, possono essere adottati contemporaneamente.
6. Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie di esbosco possono essere assegnate in conformità ai precedenti commi.
7. Le operazioni di contrassegnatura e martellata sono effettuate esclusivamente da tecnici forestali abilitati.

Art. 10.
(Martello forestale)

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito il registro regionale dei martelli forestali nel quale sono iscritti i sigilli dei martelli in uso su tutto il territorio regionale e i dati identificativi dei tecnici forestali abilitati al loro utilizzo.
2. Ad ogni sigillo corrisponde un solo tecnico responsabile del suo utilizzo.
3. L'iscrizione al registro è obbligatoria per svolgere le attività di cui all'articolo 9 e avviene depositando presso la competente struttura regionale il sigillo del martello e i dati del tecnico abilitato al suo uso. L'iscrizione avviene d'ufficio per tutti i martelli già depositati presso gli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte e per quelli in dotazione al personale del Corpo forestale dello Stato.
4. La cancellazione dal registro avviene per comunicazione di cessata attività da parte del tecnico.
5. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei propri tecnici forestali abilitati martelli forestali con sigillo rispondente alle seguenti caratteristiche:
 - a) forma circolare del diametro di 3,5 centimetri;
 - b) scritte di altezza pari ad 1 centimetro riportanti la sigla "RP" e sottostante numerazione progressiva a partire da 001.
6. L'utilizzo del martello senza la preventiva iscrizione al registro regionale determina l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera i) della l.r. 4/2009.

CAPO II
PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE
E LA REVISIONE DEI PIANI FORESTALI AZIENDALI

Art. 11.
(Approvazione e revisione dei piani forestali aziendali)

1. I piani forestali aziendali (PFA) sono redatti a cura di tecnici forestali abilitati con le modalità, i contenuti e le forme individuate con il provvedimento della Giunta regionale previsto dall'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009.
2. Prima della trasmissione alla struttura regionale competente in materia forestale:
 - a) i PFA proposti da enti pubblici su boschi di loro proprietà devono essere adottati dai competenti organi degli enti stessi;
 - b) i PFA che interessano boschi di aree protette o compresi nei siti Natura 2000:

1) nel caso in cui siano proposti dall'ente pubblico proprietario diverso dalla Regione Piemonte, devono essere adottati sia dal competente organo dell'ente pubblico proprietario sia dal competente organo dell'ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza;

2) nel caso in cui siano proposti dalla Regione Piemonte, dall'ente gestore o da proprietari privati, devono essere adottati dal competente organo del solo ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza.

3. I PFA sono presentati alla struttura regionale competente in materia forestale. Nel caso di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, la struttura regionale competente in materia forestale ne trasmette copia all'ente gestore o alla struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000.

4. La struttura regionale competente in materia forestale verifica la conformità tecnica e amministrativa della proposta ai contenuti dei piani forestali territoriali in cui il PFA ricade o, in caso di difformità, l'ammissibilità delle scelte selvicolturali proposte. La struttura regionale competente in materia forestale può inoltre prescrivere l'adozione di scelte selvicolturali diverse da quelle proposte, motivate da ragioni di interesse pubblico.

5. Per proposte di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, l'ente gestore o la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000 esprimono il giudizio di incidenza e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia forestale. Tale giudizio contribuisce alla formulazione delle prescrizioni.

6. Il procedimento si conclude nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento del PFA. Il termine è sospeso nel caso in cui vengano richieste integrazioni o modifiche.

7. Il PFA approvato è restituito al soggetto proponente in forma cartacea vidimata e viene inserito nel Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFoR).

8. Le varianti al PFA in corso di validità e le revisioni al termine del periodo di validità sono approvate con le procedure previste ai commi precedenti.

9. I PFA riguardanti boschi gestiti dalla struttura regionale competente in materia forestale sono redatti dalla stessa struttura in conformità ai commi 1, 2 lettera b) e 5 e sono approvati dalla Giunta regionale.

TITOLO III GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 12. *(Sostituzione di specie)*

1. Non sono ammesse modifiche al trattamento che conducano alla costituzione di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici oltre i 10 ettari.

2. Gli interventi di sostituzione di specie sono ammessi solo allo scopo di rinaturalizzare rimboschimenti o popolamenti di neoformazione costituiti da specie esotiche, o comunque estranee alla vegetazione potenziale del luogo, o autoctone ma di provenienza non adatta.

3. Per gli interventi di cui al comma 2 è obbligatorio l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.

Art. 13.

(Obbligo di rinnovazione artificiale)

1. Qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione o il ricaccio dalle ceppaie risulti insufficiente a garantire la perpetuazione del bosco secondo gli obiettivi gestionali, la proprietà o il soggetto gestore è obbligato ad effettuare il rinfoltimento artificiale con l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.
2. Qualora l'intervento interessi l'alto fusto dei quercu-carpineti e querceti di rovere, è obbligatoria la semina di almeno venti ghiande/pianta che saranno fornire dalla struttura regionale competente.

Art. 14.

(Sradicamento di alberi e ceppaie)

1. Nell'ambito delle attività selvicolturali è vietato lo sradicamento degli alberi e delle ceppaie vive o morte, fatto salvo quanto eventualmente necessario per la realizzazione delle vie di esbosco e per contrastare le specie esotiche invadenti di cui all'allegato E.

Art. 15.

(Potatura e capitozzatura in bosco)

1. Il taglio di piante e le potature finalizzate alla manutenzione della fruizione di sentieri, aree attrezzate, viabilità, vie di esbosco, possono essere effettuate in qualunque stagione,
2. La potatura dei rami verdi può essere praticata non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante.

Art. 16.

(Ripuliture nei boschi)

1. Le ripuliture nei boschi sono sempre consentite, il materiale di risulta deve essere trattato secondo le disposizioni di cui all'articolo 33 e le operazioni di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

Art. 17.

(Altri interventi in bosco)

1. L'asportazione di terriccio è sempre vietata.
2. La raccolta della lettiera è vietata nei seguenti casi:
 - a) nei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV;
 - b) nei boschi a quote superiori a 1.200 metri s.l.m. e in quelli a copertura non piena;
 - c) nei boschi delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000;
 - d) nei popolamenti vegetali per la raccolta dei semi di cui all'articolo 22 della l.r. 4/2009.
3. La raccolta della lettiera è consentita esclusivamente:
 - a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole su terreni da loro condotti, con un ritorno nello stesso luogo solo ogni dieci anni, nei boschi che non rientrano nei casi elencati al comma 2;
 - b) nell'ambito di specifici interventi programmati per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
4. La carbonizzazione in bosco è ammessa al di fuori dei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV.
5. È vietata la raccolta in bosco di piante o cimali di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) o di bosso (*Buxus sempervirens*) da destinare al commercio. Al di fuori delle aree protette o dei siti della rete Natura

2000 è consentita la raccolta di rami di dette specie per un massimo di cinque unità per persona. Il taglio di tali specie è consentito qualora sia di ostacolo alla rinnovazione previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4.

CAPO II NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 18. *(Epoche di intervento)*

1. I tagli nei boschi cedui sono consentiti nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
 - b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
 - c) dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m.
2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
3. Le operazioni di concentramento nei tagli di cui al comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno.
Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.
4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
5. Sono consentiti tutto l'anno:
 - a) interventi in fustaia e nella componente a fustaia dei boschi a governo misto;
 - b) tagli intercalari in tutti i boschi;
 - c) tagli di avviamento a fustaia;
 - d) interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;
 - e) ripuliture;
 - f) abbattimento e sgombero di piante morte, deperienti o schiantate da eventi atmosferici.

Art. 19. *(Turni minimi)*

1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio a buche o a tagli successivi e per la frazione a fustaia dei boschi a governo misto, i turni minimi sono i seguenti:
 - a) 70 anni a quote inferiori ai 1.000 metri s.l.m., ridotti a 15 anni nel caso di saliceti e pioppeti ripari;
 - b) 90 anni per i boschi ubicati tra i 1.000 e i 1.500 metri s.l.m.;
 - c) 120 anni per i boschi ubicati oltre 1.500 metri s.l.m.
2. Per i boschi cedui e per la frazione cedua dei boschi a governo misto il turno dei tagli, in base all'età raggiunta dai polloni, non può essere inferiore a:
 - a) anni 20 per faggete, querceti, carpineti, ostrieti e acero-tiglio-frassineti;
 - b) anni 15 per boscaglie e arbusteti;
 - c) anni 10 per castagneti e alneti;
 - d) anni 6 per robinia e formazioni legnose riparie.
3. Per i cedui a composizione mista si osserva il turno della specie prevalente.

Art. 20.
(*Turni massimi*)

1. I boschi cedui in conversione e i boschi a governo misto per i quali è vietata la conversione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 sono gestiti secondo le norme selvicolturali proprie delle fustaie.

Art. 21.
(*Taglio a scelta colturale*)

1. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta colturale a regime i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi
2. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta per gruppi, le dimensioni di questi ultimi non possono superare i 1.000 metri quadrati.
3. Il periodo di curazione non può essere inferiore a dieci anni.
4. Le fustaie irregolari sono considerate boschi disetanei e sono trattate a taglio a scelta colturale.

Art. 22.
(*Tagli intercalari*)

1. I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 45 per cento .

Art. 23.
(*Tagli a buche*)

1. Il taglio a buche può essere praticato su una superficie massima pari al 30 per cento dell'intero popolamento da sottoporre ad utilizzazione.
2. La forma e la distribuzione delle buche devono essere scelte in base alle condizioni stazionali e alle esigenze delle specie costituenti il popolamento.
3. La dimensione massima della singola buca è pari a 3.000 metri quadrati. Tali limite è derogabile ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c).

Art. 24.
(*Tagli successivi*)

1. Nelle fustaie trattate a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del turno e salvaguardando le piante portaseme, il volume legnoso residuo non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:
 - a) metri cubi 100 per faggete e acero-tiglio-frassineti;
 - b) metri cubi 120 per abetine e peccete;
 - c) metri cubi 90 per pinete;
 - d) metri cubi 110 per lariceti e cembrete sotto i 1.500 metri s.l.m.;
 - e) metri cubi 90 per lariceti e cembrete sopra i 1.500 metri s.l.m.;
 - f) metri cubi 80 per altre categorie.
2. Le piante da rilasciare devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, con chioma ben strutturata e simmetrica.

3. I tagli di rinnovazione (preparazione, sementazione, sgombero) non possono superare l'estensione di 10 ettari accorpati.

Art. 25.

(Interventi nei cedui semplici)

1. Il taglio di boschi cedui semplici deve essere eseguito rilasciando le matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Il rilascio di matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili deve garantire una copertura minima residua del 10 per cento, elevata al 20 per cento per i boschi a prevalenza di faggio e i gruppi devono essere distribuiti sulla superficie dell'intervento.
3. Per la scelta delle matricine si applicano i criteri di cui all'articolo 28. Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatorio il rilascio di matricine. E' d'obbligo il rilascio di eventuali altre specie nobili presenti.

Art. 26.

(Interventi nei cedui a sterzo)

1. Nei cedui a sterzo il rilascio delle matricine deve garantire la stessa copertura minima residua prescritta per i cedui semplici, con matricine appartenenti ad almeno due classi di età superiori a quella massima del ceduo.
2. Il taglio di curazione, a carico dei polloni della classe di età più elevata, è consentito quando gli stessi hanno raggiunto l'età minima di venti anni.
3. Il periodo intercorrente tra due tagli di curazione deve essere almeno di dieci anni.
4. Nelle faggete le ceppaie di altre specie possono essere trattate a raso, purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno minimo e non abbiano superato quello massimo.

Art. 27.

(Interventi nei boschi a governo misto)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 è vietata la conversione a ceduo dei boschi a governo misto.
2. La conversione a fustaia dei boschi a governo misto e dei cedui è realizzata mediante il taglio di avviamento .
3. Per il mantenimento del governo misto di latifoglie la copertura della componente a fustaia deve essere mantenuta a un minimo del 40 per cento, articolata su almeno tre classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche. La componente a fustaia comprende le matricine del ceduo, anche se di specie diversa da quella prevalente nella fustaia.
4. Per il mantenimento del governo misto coniferato, la copertura della componente a fustaia deve essere mantenuta ad un minimo del 30 per cento, articolata su almeno tre classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche, di cui almeno il 20 per cento di copertura è rappresentata dalle matricine del ceduo.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle seguenti categorie forestali: castagneti, robinieti, querceti di roverella, orno-ostrieti.

Art. 28.

(Caratteristiche delle matricine o riserve)

1. Le matricine o riserve devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, in grado di sviluppare in breve

tempo una chioma ben strutturata e simmetrica. La scelta delle matricine deve ricadere tra soggetti franchi o, in carenza di questi, tra i polloni, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi di età.

2. Almeno la metà delle matricine o riserve deve essere reclutata tra piante di una o più classi di età superiore a quella del ceduo; queste devono essere conservate finché hanno assolto la funzione di fruttificare e disseminare.

3. Un gruppo è costituito da soggetti, selezionati con i criteri di cui al comma 1, e ha una superficie massima di 200 metri quadrati. La distanza fra i gruppi deve essere pari o superiore a 1,5 volte l'altezza delle piante, fatto salvo quanto specificato al comma 4.

4. Le matricine o i gruppi sono distribuiti ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco e la protezione del versante, nonché contribuire a tutelare gli ecotoni (radure, impluvi, displuvi, aree rocciose, margini del bosco) e proteggere le specie sporadiche.

5. Le matricine o riserve devono appartenere, almeno per il 50 per cento, alla specie prevalente del ceduo

6. Le matricine o riserve possono essere abbattute solo contemporaneamente al ceduo.

7. Le prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 sono sostituite dalle specifiche indicazioni riportate nella relazione tecnica o nel progetto di intervento, previsti rispettivamente nelle procedure di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 29.

(Gestione dei boschi di neoformazione)

1. In riferimento alle situazioni di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 4/2009, entro il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea può essere scelta la forma di governo mediante opportuni interventi selvicolturali.

2. Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di acero, frassino, faggio e rovere devono essere gestiti a fustaia.

3. A norma dell'articolo 2 comma 2, lettera c) è possibile derogare al comma 2 qualora le caratteristiche stazionali o la composizione specifica del bosco siano tali da sconsigliare il governo ad alto fusto.

Art. 30.

(Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000)

1. Nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno due volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

2. In tutti i boschi gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti di specie autoctone.

3. In tutti i boschi è obbligatorio:

a) il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni 5.000 metri quadrati;

b) il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

c) il rispetto del sottobosco, limitando le ripuliture, che possono essere effettuate per garantire la sicurezza del cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

d) il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche;

e) contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

f) adottare, durante le attività selvicolturali, le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

CAPO III

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 31.

(Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali)

1. A decorrere dal 1° giugno 2013 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da operatori professionali. Si considerano professionali gli operatori aventi i seguenti requisiti:

a) tre anni di attività forestale documentati con possesso di partita IVA;

b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) con codice ATECO principale o secondario compreso nella sezione A, divisione 02;

c) possesso di attestazione di frequenza ad almeno un corso di aggiornamento professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, normativa ambientale e forestale) indetto da un ente di formazione accreditato.

2. Sono esentati dal possesso dei requisiti di cui al comma 1 i proprietari, i possessori o conduttori dei fondi che eseguono direttamente gli interventi selvicolturali.

3. La Regione promuove e finanzia appositi percorsi formativi rivolti ad operatori non professionali per il conseguimento della professionalità attraverso moduli formativi di cui all'allegato F che dovranno essere rimodulati in accordo con le associazioni di categoria e percorsi di aggiornamento per gli operatori professionali.

Art. 32.

(Modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco)

1. Le fasi di utilizzazione devono essere realizzate in modo da non procurare danni irreversibili alle piante che rimangono in piedi, alle ceppaie ceduate, al novellame, al sottobosco e alle opere e infrastrutture.

Art. 33.

(Scarti delle lavorazioni)

1. Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento selvicolturale preveda l'esbosco di piante intere.

2. Nelle situazioni in cui è assicurata la rapida decomposizione gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati sul luogo di allestimento, depezzati e sparsi a contatto col suolo, evitando in ogni caso di coprire le aree in rinnovazione.

3. Negli altri casi gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati in cumuli, di dimensioni medie non superiori a 10 metri steri. Gli scarti di lavorazione possono inoltre essere utilizzati per la chiusura e protezione di vie d'esbosco e tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.

4. Nelle aree ad alta priorità antincendio boschivo si osservano le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi boschivi relative alla riduzione del carico d'incendio.
5. Il materiale di scarto deve comunque essere posto in modo da lasciare sgombre le vie di accesso pedonali, gli impluvi, i fossi e gli alvei dei corsi d'acqua.
6. Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).
7. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono derogabili ai sensi dell'articolo 2.

Art. 34

(Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali)

1. Alla conclusione degli interventi selvicolturali devono essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali.
2. In particolare si deve provvedere alle seguenti operazioni:
 - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
 - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.

CAPO IV

GESTIONE DI BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Art. 35.

(Boschi da seme)

1. Nei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, sono consentiti i seguenti interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di propagazione:
 - a) contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati, per facilitare la raccolta;
 - b) diradamento forte, lasciando i portaseme stabili e a chioma isolata;
 - c) potatura e capitozzatura su un massimo del 10 per cento dei portaseme per aumentarne la fruttificazione;
 - d) eliminazione o contenimento di specie esotiche o provenienze non idonee alla raccolta;
 - e) posticipazione dei tagli di rinnovazione nelle aree con portaseme validi e stabili.
2. In assenza degli specifici PFA di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009, tutti gli interventi selvicolturali sono soggetti alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 6.
3. In occasione degli interventi selvicolturali, i soggetti arborei individuati come porta seme sono contrassegnati in modo indelebile.

Art. 36.

(Rimboschimenti e imboschimenti)

1. La gestione dei rimboschimenti deve essere orientata alla rinaturalizzazione mediante interventi selvicolturali finalizzati ad assicurare la stabilità del popolamento, l'inserimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone adatte alla stazione.

2. Nei rimboschimenti di specie esotiche, non idonee alla stazione o comunque non in grado di rinnovarsi, deve essere favorito l'insediamento di specie autoctone anche mediante gli interventi di cui all'articolo 12.
3. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione di nuovi imboschimenti e rimboschimenti su terreni con pendenza fino al 40 per cento devono essere localizzate oppure eseguite lungo le curve di livello, purché la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.
4. La lavorazione del terreno con pendenza superiore al 40 per cento deve essere eseguita a buche, a piazzole, a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.
5. Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti è utilizzato esclusivamente materiale di propagazione di specie arboree autoctone, di cui all'allegato C, certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009.
6. In mancanza di materiale di propagazione con tali caratteristiche è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli in analoghe condizioni ecologiche, anche da regioni di provenienza limitrofe, purché dotato del certificato prescritto dalla normativa vigente.

Art. 37.

(Aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco è eseguita con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche che queste ultime svolgono.
2. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque" sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) all'interno dell'alveo inciso:
 - 1) il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - 2) la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - b) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - 1) il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili;
 - 2) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
3. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento; è sempre consentito inoltre il taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria.
4. Nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali, sono consentiti gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
5. I tagli di cui ai commi 2 e 4, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 31 gennaio.
6. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio della vegetazione che può recare danno alla loro funzionalità.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.

Art. 38.

(Aree di pertinenza di reti tecnologiche)

1. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti in deroga al presente regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o dalle servitù.

2. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere effettuati tutto l'anno.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per la costruzione di nuove reti sono soggetti alla comunicazione di cui all'articolo 4.

CAPO V

PREVENZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO

Art. 39.

(Interventi per la prevenzione ed il contrasto dei danni di origine biotica)

1. La struttura regionale competente in materia forestale promuove il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi e divulga le conoscenze utili per la prevenzione e il controllo delle fitopatie.

2. Quando in un bosco si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici tale da poter compromettere la perpetuità del bosco, il proprietario o il possessore, l'utilizzatore o il personale tecnico o di vigilanza che ne sia venuto a conoscenza, è tenuto a darne immediata notizia alla struttura regionale competente in materia forestale anche tramite gli sportelli forestali.

3. Verificata la causa dell'infestazione, allorquando ritenuto necessario in dipendenza della gravità dell'attacco, la struttura regionale competente in materia forestale fornisce le indicazioni utili al controllo della diffusione della fitopatia e per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi.

4. Nel caso di attacchi patogeni nei confronti dei quali la lotta è resa obbligatoria con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del suo regolamento di attuazione, la struttura competente in materia forestale informa per competenza il Settore fitosanitario regionale.

Art. 40.

(Provvedimenti per la prevenzione dei danni causati al patrimonio forestale dalla fauna selvatica)

1. Il patrimonio forestale è sottoposto ad azioni di monitoraggio al fine di verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale, con particolare riguardo all'incidenza dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono comunicati al Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all'articolo 24 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) al fine di attivare specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati al contenimento dei danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica.

Art. 41.

(Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti)

1. Il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti a seguito di incendio o di altre avversità biotiche o abiotiche, se necessario, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino può essere effettuato mediante riceppatura o tramarratura;

b) per le conifere o le altre latifoglie non in grado di ricacciare, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere mediante rinnovazione artificiale.

2. Il materiale legnoso di risulta privo di interesse commerciale può essere rilasciato in bosco, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 33.

3. In considerazione della gravità dei danni, della destinazione del bosco a funzioni di protezione diretta o fruizione pubblica, della sua dislocazione in aree protette o siti della rete Natura 2000 e della passività economica delle operazioni di ripristino, la Regione può partecipare all'esecuzione dell'intervento mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. n. 4/2009, oppure eseguire l'intervento con l'ausilio delle squadre di operai forestali regionali.

4. La Regione interviene direttamente finanziando in tutto o in parte i lavori di ripristino mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009.

5. In applicazione dell'articolo 21, comma 4 della l.r. 4/2009, la Regione può eseguire in economia interventi di ripristino e ricostituzione di aree forestali gravemente danneggiate.

CAPO VI

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' IN AMBITO FORESTALE

Art. 42.

(Tutela di specie forestali spontanee sporadiche)

1. Per la tutela delle specie forestali spontanee sporadiche di cui all'allegato D, valgono le seguenti prescrizioni generali:

a) in tutti gli interventi selvicolturali devono essere rilasciate le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 20 ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono comunque ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;

b) le piante di specie sporadiche sono conteggiate tra gli allievi negli interventi di conversione, tra le matricine o riserve nelle ceduazioni e nel governo misto e sono favorite come portaseme nei tagli a scelta e di sementazione per facilitare il loro sviluppo, la disseminazione e il mantenimento della diversità specifica.

2. L'elenco delle specie autoctone rare e sporadiche è periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale.

TITOLO IV

ARBORICOLTURA DA LEGNO

Art. 43.

(Norme per l'arboricoltura da legno)

1. Per garantire la conservazione del suolo e la protezione del territorio, gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al 40 per cento.

2. Su terreni aventi pendenza media compresa tra il 20 e il 40 per cento sono consentite lavorazioni del terreno localizzate, oppure eseguite lungo le curve di livello, purché la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.
3. Negli impianti di arboricoltura da legno deve essere utilizzato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, appartenenti alle specie di cui all'allegato C.
4. Negli impianti di arboricoltura da legno è vietato l'uso delle specie esotiche invadenti elencate nell'allegato E.

Art. 44.

(Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale)

1. La produzione di alberi di Natale è considerata attività vivaistica a scopo ornamentale.
2. È vietato l'utilizzo di alberi di Natale per imboschimento, rimboschimento o rinfoltimento.
3. Le piante, i rami e i cimali ottenuti da interventi selvicolturali e destinati al commercio come alberi di Natale devono essere accompagnati da uno specifico contrassegno rilasciato dalla Regione su richiesta degli interessati.

TITOLO V
GESTIONE DEL PASCOLO

Art. 45.

(Pascolo in bosco)

1. Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:
 - a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;
 - b) nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:
 - 1) lariceti;
 - 2) boscaglie d'invasione;
 - 3) arbusteti montani e subalpini;
 - 4) querceti di roverella.
2. Anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.
3. I piani di cui al comma 2 stabiliscono le modalità di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilità con la conservazione e rinnovazione del bosco.
4. Il pascolo in bosco può avvenire o in presenza del personale di custodia o mediante opportune recinzioni.
5. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati.
6. Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purché avvenga contenuto esclusivamente all'interno della viabilità esistente e in presenza del personale di custodia.

Art. 46.
(Praterie pascolabili)

1. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purché la proprietà contermini e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento dagli animali a mezzo di chiudende.
2. Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

3. Al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.
4. L'affitto dei pascoli montani appartenenti agli enti pubblici avviene sulla base degli indirizzi e della documentazione tecnico-amministrativa approvata con la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 37-7900 (Legge regionale 20 novembre 1998, n. 34. Riconoscimento dei pascoli alpini quale bene della collettività e approvazione degli indirizzi per l'affitto delle malghe di proprietà pubblica).
5. Nel capitolato d'affitto l'entità dei carichi, le modalità di pascolamento, la regimazione delle acque e la gestione delle deiezioni sono determinate sulla base degli obiettivi gestionali e delle caratteristiche della cotica erbosa, avendo come riferimento le schede descrittive dei tipi pastorali delle Alpi piemontesi.

TITOLO VI
GESTIONE DI CONTESTI NON BOSCATI

Art. 47.
(Cespuglieti)

1. I cespuglieti devono essere lasciati alla libera evoluzione per assicurare la stabilità dei versanti, ridurre l'erosione e costituire rifugio per la fauna. Sono ammessi interventi di taglio o estirpo dei cespuglieti per il recupero dei terreni ai fini pascolivi, negli interventi di rimboschimento o a fini naturalistici e protettivi.
2. E' consentito il recupero dei terreni a fini pascolivi con il pascolamento caprino dei cespuglieti.

TITOLO VII
OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE

Art. 48.
(Operazioni connesse agli interventi selvicolturali)

1. Fanno parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse che sono necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi.
2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono:

a) l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, realizzato mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere temporanee necessarie per l'attraversamento e la regimazione delle acque superficiali;

b) la realizzazione delle vie d'esbosco di cui all'articolo 52.

c) la realizzazione di piazzole per l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature e di aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname che non comportino modificazioni morfologiche o rilevanti movimenti del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;

d) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri per l'accesso ai boschi di persone o animali da soma.

3. Per essere considerate tali, le operazioni connesse agli interventi selvicolturali, di cui al comma 2, lettere a), c) e d), non possono determinare movimenti terra superiori a 100 metri cubi per ogni ettaro di superficie interessata dall'intervento selvicolturale.

Art. 49.

(Strade forestali)

1. Le strade forestali sono opere permanenti dotate di massicciata e strato d'usura o almeno di un fondo migliorato in grado di assicurare continuativamente il transito di autoveicoli a due ruote motrici. Le strade forestali devono essere realizzate:

a) assicurando il consolidamento delle scarpate mediante opere di sostegno e interventi di rinverdimento;

b) prevedendo la regimazione delle acque meteoriche attraverso pendenza trasversale verso monte, cunetta longitudinale e tombini di attraversamento e scarico;

c) prevedendo adeguate opere di attraversamento per impluvi e corsi d'acqua minori, in modo da non compromettere né la stabilità della strada né il deflusso in condizioni di piena.

2. In base alla larghezza della carreggiata, alla pendenza dell'asse stradale e al raggio minimo di curvatura dei tornanti si distinguono le seguenti categorie:

a) strade camionabili principali;

b) strade camionabili secondarie;

c) strade trattorabili.

3. Le strade camionabili principali permettono la circolazione di autotreni ed autoarticolati; le strade camionabili secondarie di autocarri anche pesanti; le strade trattorabili consentono il passaggio di trattori ed autoveicoli 2WD per il trasporto di persone.

4. La larghezza minima della carreggiata nei rettifili deve essere pari ad almeno 3,5 metri nelle strade camionabili principali, 3 metri nelle strade secondarie e 2,5 metri nelle strade trattorabili. Le dimensioni indicate non comprendono le banchine e la canaletta longitudinale.

5. Il raggio minimo di curvatura dei tornanti deve essere di almeno 8 metri per le camionabili principali, almeno 6 metri per le camionabili secondarie e almeno 5 metri per le strade trattorabili.

6. La pendenza media ottimale è compresa fra il 3 e l'8 per cento. La pendenza massima per brevi tratti va dal 15 per cento per le strade camionabili principali al 20 per cento per le strade camionabili secondarie, fino al 25 per cento per le trattorabili prevedendo il rivestimento del fondo. La contropendenza nella direzione di trasporto del legname non deve superare il 10 per cento.

Art. 50.

(Piste forestali)

1. Le piste forestali sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva, dato il loro utilizzo non continuativo, e differiscono dalle strade per l'assenza della

massicciata e di uno strato d'usura. Il consolidamento delle scarpate, la regimazione delle acque meteoriche e gli attraversamenti sono assicurati con consone sistemazioni del terreno e manufatti semplici.

2. La larghezza della sezione trasversale distingue i tracciati camionabili da quelli per trattori che non può essere inferiore rispettivamente ai 3 e 2,5 metri.

3. La realizzazione delle piste forestali è limitata ai versanti con pendenza media inferiore al 60 per cento. Tale valore è riferito ad una fascia di terreno di ampiezza minima di 30 metri all'interno della quale si sviluppa il tracciato. La realizzazione di piste forestali su versanti con pendenza media maggiore del 60 per cento può essere eseguita solo con idonee tecniche costruttive e a seguito di perizia geologica relativa alla stabilità delle scarpate.

Art. 51.

(Progettazione di strade e piste forestali)

1. Gli standard costruttivi di riferimento per la viabilità forestale sono rappresentati dalle strade camionabili secondarie e, in condizioni morfologiche più difficili, dalle strade trattorabili. Qualora si renda necessario effettuare scelte differenti dagli standard di riferimento, il progetto ne fornisce le motivazioni.

2. Per le strade forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato e delle opere d'arte.

3. Per le piste forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato, mentre le opere d'arte necessitano di elaborati più semplici in relazione alla minore complessità delle opere.

4. Gli elaborati progettuali di cui ai commi 2 e 3 comprendono sempre il rilievo del terreno e, limitatamente ai siti Natura 2000, sono corredati da valutazione di incidenza.

Art. 52.

(Vie di esbosco)

1. Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:

a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in varchi nel soprassuolo effettuati esclusivamente mediante il taglio di piante o rami. L'installazione di eventuali cavalletti intermedi artificiali deve essere temporanea, in relazione alla durata dell'intervento selvicolturale. Qualora le linee superino l'altezza di 20 metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 8 metri, aumentabile sino a consentire il libero passaggio del carico affinché non rechi danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. Per l'attraversamento di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto titolare dei diritti. L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è consentito ai sensi dell'articolo 1.057 e articolo 1.051 del codice civile. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli di segnalazione posti almeno 50 metri prima dell'incrocio;

b) linee di esbosco per gravità, sia naturali che artificiali, consistenti in percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. La loro realizzazione deve avvenire con gli accorgimenti necessari per il completo controllo del movimento del legname e per evitare gravi danni al suolo e al soprassuolo;

c) vie d'esbosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza

media delle scarpate non superiore a 1 metro., derogabile con relazione o progetto di cui agli articoli 5 o 6.

TITOLO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53.

(Procedure per l'applicazione delle sanzioni)

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VII della l.r. 4/2009 si utilizzano i valori delle piante riportati nell'allegato B.
2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante destinate a crescere ad alto fusto costituenti la futura fustaia che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

Art. 54.

(Interventi di ripristino)

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli l'ente titolare della funzione autorizzatoria può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione, i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 55.

(Robinieti)

1. In attuazione dell'articolo 16 del Piano paesaggistico regionale si prescrive quanto segue:
 - a) il taglio dei robinieti puri può essere eseguito senza limiti temporali e senza l'obbligo di rilasciare le matricine;
 - b) l'allestimento, concentramento ed esbosco deve essere eseguito il più prontamente possibile;
 - c) tutte le specie autoctone eventualmente presenti dovranno essere lasciate a dotazione del bosco;
 - d) il turno minimo è fissato in 10 anni;
 - e) il taglio delle robinia nei boschi misti può essere eseguito contemporaneamente all'alto fusto.

Art. 56.

(Gestione dei castagneti)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i castagneti, puri o a prevalenza di tali specie, sono gestiti rispettando i seguenti commi, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento.
2. E' fissato il turno minimo di 10 anni.
3. Non è fissato il turno massimo.

4. Nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10 per cento.
5. I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dei lavori una copertura superiore al 50 per cento.
6. Le epoche di intervento sono indicate nell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, lettera d).

Art. 57.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R;
 - b) regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 17/R;
 - c) regolamento regionale 3 agosto 2011, n. 5/R.

Art. 58.
(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 settembre 2011.

Roberto Cota

Glossario

Sommario

1. Definizioni generali

1.1. Categoria forestale, relative macrocategorie e tipo forestale

1.1.1. Categoria

1.1.2. Tipo forestale

1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali

1.2. Forme di governo

1.2.1. Governo a fustaia

1.2.1.1. Fustaia coetanea

1.2.1.2. Fustaia disetanea, per singoli soggetti, per gruppi o per collettivi

1.2.1.3. Fustaia irregolare

1.2.2. Governo a ceduo

1.2.2.1. Ceduo semplice

1.2.2.2. Ceduo a sterzo

1.2.3. Forme di governo misto (ceduo composto, fustaia sopra ceduo/ceduo sotto fustaia, ceduo e fustaia in mosaico)

1.2.4. Ceduo in conversione

1.2.5. Popolamenti senza gestione

1.3. Trattamento

1.4. Parametri di riferimento per gli interventi selvicolturali

1.4.1. Turno

1.4.2. Periodo di curazione

1.4.3. Massa ad ettaro o provvigione

1.4.4. Rapporto di snellezza

1.4.5. Piedilista

1.4.6. Superficie accorpata

1.4.7. Grado di copertura

1.4.8. Classe diametrica

1.4.9. Classe cronologica

1.4.10. Incremento

1.4.11. Margini del bosco

1.4.12. Popolamento

1.4.13. Rinnovazione

2. Interventi selvicolturali

2.1. Tagli di rinnovazione/di maturità/utilizzazioni

2.2. Taglio raso

2.3. Taglio a buche

2.4. Tagli successivi nelle fustaie coetanee

2.4.1. Taglio di preparazione

2.4.2. Taglio di sementazione

2.4.3. Tagli secondari e di sgombero

2.5. Cure colturali

- 2.6. Tagli intercalari
 - 2.6.1. Ripuliture
 - 2.6.2. Sfolli
 - 2.6.3. Diradamenti
- 2.7. Taglio a scelta colturale nelle fustaie disetanee
- 2.8. Tagli in fustaia irregolare
- 2.9. Taglio selettivo
- 2.10. Ceduazioni
- 2.11. Gestione a governo misto
- 2.12. Conversioni
- 2.13. Tagli fitosanitari
- 2.14. Sostituzione di specie
- 2.15. Utilizzazioni
 - 2.15.1. Taglio o abbattimento
 - 2.15.2. Allestimento
 - 2.15.3. Concentramento
 - 2.15.4. Esbosco
 - 2.15.5. Imposto

3. Boschi in situazioni speciali

- 3.1. Imboschimenti
- 3.2. Rimboschimenti

4. Altre definizioni

- 4.1. Boschi di neoformazione
- 4.2. Cespuglieti
- 4.3. Arbusteti
- 4.4. Lettieria
- 4.5. Tartufaia
- 4.6. Garzaia
- 4.7. Fascia subalpina
- 4.8. Danno fitopatologico
- 4.9. Resinazione
- 4.10. Tramarratura
- 4.11. Trivellata
- 4.12. Profilo pedologico
- 4.13. Strumenti di pianificazione forestale
- 4.14. Tecnico forestale abilitato
- 4.15. Martellata
- 4.16. Contrassegnatura

1. Definizioni generali

1.1. Categoria forestale, relative macrocategorie e tipo forestale

Le categorie e, ove necessario, i singoli tipi forestali costituiscono la base per la definizione dei parametri selvicolturali di cui al presente regolamento.

1.1.1. Categoria

Unità fisionomica definita sulla base della dominanza di una o più specie arboree o arbustive costruttrici, costituenti almeno il 50% della copertura; corrisponde alle unità vegetazionali comprensive normalmente utilizzate in selvicoltura.

Per la Regione Piemonte sono state definite 21 Categorie

1. Saliceti e pioppeti ripari
2. Robinieti
3. Quercocarpineti
4. Querceti di roverella
5. Orno-ostrieti
6. Pinete di pino marittimo
7. Querceti di rovere
8. Cerrete
9. Castagneti
10. Pinete di pino silvestre
11. Boscaglie pioniere e d'invasione
12. Alneti planiziali e montani
13. Acero-tiglio-frassineti
14. Faggete
15. Abetine
16. Peccete
17. Lariceti e cembrete
18. Pinete di pino montano
19. Arbusteti subalpini
20. Arbusteti planiziali, collinari e montani
21. Rimboschimenti

1.1.2. Tipo forestale

È l'unità fondamentale della classificazione, omogenea sotto gli aspetti floristici e stagionali, le tendenze dinamiche ed eventualmente selvicolturali e gestionali; ciascun tipo contiene nella sua denominazione le principali caratteristiche ecologiche, strutturali e flogistiche particolarmente significative per la sua distinzione.

Per la Regione Piemonte sono stati definiti 93 Tipi forestali. Per l'elenco e la descrizione dei Tipi forestali si rimanda alla pubblicazione:

Camerano P., Gottero F., Terzuolo P., Varese P. – IPLA S.p.A., Tipi forestali del Piemonte, Regione Piemonte – Blu Edizioni, Torino 2008, pp.216.

1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali

La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta "Direttiva Habitat" è stata recepita dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Alcuni allegati del D.P.R. sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".

La Tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del D.M. 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente. L'utilizzo del simbolo * indica gli habitat di interesse prioritario.

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 "Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte". Regione Piemonte).

Tabella 1 Corrispondenza fra Tipi forestali e Habitat Natura 2000

Categoria	Tipo forestale [1]	Descrizione Tipo Forestale	Codice Natura 2000
Acero-tiglio-frassineti	AF40X	Acero-tiglio-frassineto di forra	9180*
	AF60X	Tilieto di tiglio a grandi foglie	
Alneti planiziali collinarie montani	AN10X	Alneto di ontano nero	91E0*
	AN20X	Alneto di ontano bianco	
Boscaglia	BS70X	Saliceto paludoso di Salix cinerea	91E0*
	BS80E	Boscaglia rupestre pioniera var. a leccio	9340
Castagneti	CA10X	Castagneto da frutto	9260
	CA20X	Castagneto mesoneutrofilo a Salvia glutinosa delle Alpi	
	CA30X	Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi	
	CA40X	Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense dell'Appennino e dei rilievi collinari interni	
	CA50X	Castagneto neutrofilo dell'Appennino e dei rilievi collinari interni	
	FA10X	Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense	9110
	FA20X	Faggeta eutrofica appenninica	9130
Faggete	FA30X	Faggeta mesoxerofila	9150
	FA40X	Faggeta eutrofica delle Alpi	9130
	FA50X	Faggeta mesotrofica	9110 o 9130
	FA60X	Faggeta oligotrofica	9110
	FA70X	Faggeta altimontana a megaforbie	9140
	FA80X	Faggeta basifila pioniera	9150
Abetine	AB10X	Abetina eutrofica	9130
	AB20X	Abetina mesotrofica mesalpica	9110 9410
	AB30X	Abetina oligotrofica mesalpica	9110 9410

	AB40X	Abetina altimontana a megaforbie	9140
			9410
	AB50X	Abetina endalpica	9410
Lariceti e cembrete	LC10X	Lariceto pascolivo	9420
	LC20X	Lariceto montano	
	LC30X	Lariceto mesoxerofilo subalpino	
	LC40X	Lariceto a megaforbie	
	LC50X	Larici-cembrete su rodoreto- vaccinieto	
	LC60X	Lariceto dei campi di massi	
	LC70X	Cembrete xero-acidofila	
	LC80X	Lariceto di greto	
Peccete	PE10X	Pecceta montana mesalpica	9410
	PE30X	Pecceta montana endalpica	
	PE40X	Pecceta subalpina	
	PE50X	Pecceta mesoxerofila	
	PE70X	Pecceta a megaforbie	
Pinete di pino marittimo	PM10X	Pineta di pino marittimo	9540
Pinete di pino montano	PN10X	Pineta di pino uncinato eretto	9430 o 9430*
	PN20X	Pineta di pino montano prostrato	9430 o 4070*
Querco- carpineti e Querceti di rovere	QC10X	Querco-carpineto della bassa pianura	9160 o 91F0
	QC20X	Querco-carpineto d'alta pianura ad elevate precipitazioni	9160
	QC30X	Querco-carpineto d'alta pianura a basse precipitazioni	
	QC40X	Querceto misto d'impluvio dei rilievi collinari interni	
	QC60X	Querco-carpineto mesoxerofilo del Monferrato e Colline del Po	
	QV20X	Querco-tiglieto	9180*
Saliceti e pioppeti ripari	SP10X	Saliceto arbustivo ripario	3230 o 3240
	SP20X	Saliceto di salice bianco	91E0* o 92A0

	SP30X	Pioppeto di pioppo nero	
	SP40X	Pioppeto di pioppo bianco	
Arbusteti planiziali, collinari e montani	AS30X	Ginepreto di Juniperus communis	5130 o 5210
	AS60X	Arbusteto montano di Buxus sempervirens	5110

1 Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

Tabella 2 - Habitat forestali Natura 2000 presenti in Piemonte

CODICE Natura 2000	Denominazione Natura 2000
9110	Faggete acidofile
9130	Faggete eutrofiche
9140	Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)
9150	Faggete e Querceti e mesoxerofile
9160	Quercio-carpineti di pianura e dei rilievi collinari interni
9180*	Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio
91E0*	Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)
91F0	Boschi misti della pianura alluvionale
9210*	Faggete con Taxus e Ilex
9260	Boschi di castagno
92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340	Boscaglie di leccio
9410	Boschi montano-subalpini di abete rosso
9420	Boschi di larice e/o pino cembro
9430*	Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (*su substrati gessoso calcarei)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9560*	Foreste mediterranee endemiche di Juniperus spp.
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> ad <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>
5130	Arbusteti di <i>Juniperus communis</i>
5110	Arbusteti pionieri xerofili di <i>Buxus sempervirens</i>
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.

1.2. Forme di governo

Il governo è metodo principale di classificazione dei sistemi selvicolturali, basato sul processo di riproduzione adottato ai fini della rinnovazione del bosco.

1.2.1. Governo a fustaia

Per fustaia (sinonimo di alto fusto) si intende il bosco costituito da alberi di origine gamica (da seme), naturale o artificiale, nonché i boschi che, indipendentemente dall'origine, presentano prevalenza (almeno 75% della copertura) di piante affrancate, quali i popolamenti cedui in fase di conversione a fustaia a seguito di un taglio di avviamento o per successione spontanea (c.d. fustaie di origine agamica, da polloni, transitorie). Ai fini del presente regolamento sono altresì assimilati alle fustaie i cedui i cui polloni abbiano superato l'età di 40 anni, fatti salvi i cedui di castagno, robinia, carpino nero, salici e pioppi.

1.2.1.1. Fustaia coetanea

Fustaia costituita da soggetti aventi la stessa classe di età e che presenta una struttura tendenzialmente monoplana su superfici superiori ai 5.000 mq. Stadi di sviluppo:

- a) novelleto: fase di affermazione della rinnovazione, comprendente alberi di altezza tra 10 cm e 2 m circa (in funzione della specie), diametro variabile, elevata mortalità naturale.
- b) spessina: stadio di sviluppo successivo al novelleto in cui tutti gli alberi hanno la stessa altezza, le chiome iniziano a toccarsi, la competizione intraspecifica e la mortalità naturale sono elevate. L'altezza del soprassuolo è intorno agli 8-10 m.
- c) Perticaia: le piante raggiungono il culmine di incremento in altezza, diminuisce la mortalità naturale e all'interno dei gruppi coetanei si ha una distribuzione gaussiana dei volumi; l'origine può essere anche da polloni affrancati o selezionati. Il piano dominante raggiunge i 15-20 m di altezza.
- d) fustaia giovane: stadio in cui le piante hanno raggiunto da poco il loro ruolo definitivo, caratterizzato da prevalenza di diametri piccoli, mortalità molto bassa e incremento diametrico massimo; l'origine può essere anche da polloni affrancati o selezionati.
- e) fustaia adulta o matura: fustaia caratterizzata da alberi maturi e in condizioni adatte per avviare il processo di rinnovazione.
- f) fustaia senescente: popolamento monoplano costituito prevalentemente da esemplari senescenti e assenza di rinnovazione; tale stadio precede il collasso del popolamento.

1.2.1.2. Fustaia disetanea, per singoli soggetti, per gruppi o per collettivi

Fustaia costituita da alberi di numerose classi di età e diametro, aventi o meno distribuzione numerica decrescente con l'aumento del diametro (f. disetanea tipica), distribuiti per singoli soggetti (per piede d'albero) o per gruppi, mono o plurispecifici. Nel piano subalpino i gruppi prendono nome di collettivi, quali entità funzionali a livello trofico e di stabilità fisica inscindibili. La distribuzione spaziale delle piante è generalmente stratificata o discontinua e non presenta omogeneità di classi di diametro per superfici maggiori a 5.000 m².

1.2.1.3. Fustaia irregolare

Soprassuolo né decisamente coetaneo, né disetaneo, in cui può essere presente anche la componente agamica (minore del 25% della copertura).

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i boschi a soprassuolo irregolare sono parificati alle fustaie disetanee.

1.2.2. Governo a ceduo

Soprassuolo costituito esclusivamente o principalmente da piante derivanti da rinnovazione agamica (per ricaccio da ceppaie o radici) denominate polloni, e come componente minoritaria (inferiore al 25% della copertura), da piante affrancate, di origine gamica o agamica, di età maggiore a quella dei polloni, denominate matricine o riserve.

1.2.2.1. Ceduo semplice

Soprassuolo costituito esclusivamente (ceduo semplice senza matricine) o principalmente da piante coetanee di origine agamica, denominate polloni, e da eventuali piante affrancate di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine (ceduo semplice matricinato), generalmente della stessa specie del ceduo, con relativa copertura inferiore al 25% e generalmente con un massimo di 2 classi di età. Se le classi d'età sono più di 2, e comunque ove la copertura delle matricine superi il 25%, il soprassuolo viene considerato a forma di governo misto (ceduo composto).

1.2.2.2. Ceduo a sterzo

Soprassuolo caratterizzato da ceppaie con polloni di varia età utilizzati con turnazioni articolate su 2 o 3 cicli di curazione, con o senza matricine (riserve). Se la copertura delle matricine supera il 25% il soprassuolo viene considerato a forma di governo misto (ceduo composto).

1.2.3. Forme di governo misto (ceduo composto, fustaia sopra ceduo/ceduo sotto fustaia, ceduo e fustaia in mosaico)

La categoria raggruppa situazioni assai eterogenee e diffuse, originate dallo storico governo a ceduo composto, più precisamente denominato come fustaia sopra ceduo o ceduo sotto fustaia, a seconda dello strato prevalente, o da interventi selvicolturali variati nel tempo.

Si definiscono boschi a governo misto i soprassuoli costituiti da polloni (rinnovazione di origine agamica) e da un numero variabile di riserve (di origine gamica), generalmente di specie diverse da quelle del ceduo, in cui la copertura dei soggetti affrancati, di età superiore a quella del ceduo e appartenenti ad almeno 2 classi di età, è compresa tra il 25% (al di sotto si ricade nel ceduo semplice matricinato) e il 75% (al di sopra si ricade nella fustaia) del totale.

Se la classe di età delle riserve è una sola o se queste sono presenti in numero inferiore a 30 per ettaro di superficie, il soprassuolo viene considerato a ceduo semplice matricinato; se le riserve sono più di 300 per ettaro, si ricade nella forma del ceduo in conversione.

I boschi cedui con presenza di conifere di specie autoctone sono assimilati ai boschi a governo misto.

1.2.4. Ceduo in conversione

Si definiscono in conversione i soprassuoli di origine cedua sottoposti a interventi di taglio di avviamento o matricinatura intensiva/progressiva, ovvero i soprassuoli in successione per evoluzione naturale a seguito del superamento del turno consuetudinario, con almeno 300 allievi ad ettaro e copertura superiore al 50%, a prescindere dalle classi di età.

Per tali soprassuoli si applicano le norme previste per le fustaie.

1.2.5. Popolamenti senza gestione

Si definiscono i soprassuoli di origine spontanea, non sottoposti ad alcun intervento selvicolturale e privi di interesse economico diretto, con presenza contemporanea di individui arborei e/o arbustivi franchi o da

ceppaie, talora accompagnati da cespugli, situati:

- in stazioni ai limiti superiori della vegetazione forestale, impervie, rupestri, a suolo superficiale, su colatoi di valanga, ecc., ove si sono insediati con estrema difficoltà e lentezza;
- in stazioni riparie (alvei, golene, forre) soggette a più o meno frequenti esondazioni con asportazione o drastica riduzione della copertura forestale.

1.3. Trattamento

Il trattamento, nell'ambito delle diverse forme di governo, costituisce il sistema ordinato di operazioni destinate a regolare l'evoluzione e la rinnovazione del bosco attraverso gli interventi selvicolturali; gli interventi da cui si ottiene un prodotto diretto si definiscono anche utilizzazioni forestali.

1.4. Parametri di riferimento per gli interventi selvicolturali

1.4.1. Turno

Si intende per turno il numero di anni che intercorre tra un taglio di utilizzazione di maturità del soprassuolo e il successivo.

1.4.2. Periodo di curazione

Intervallo di tempo che intercorre tra due tagli di curazione nell'ambito delle fustaie trattate a taglio a scelta colturale.

1.4.3. Massa ad ettaro o provvigione

Volume legnoso totale presente in bosco, riferito agli alberi in piedi (diametro > 17.5 cm) e all'unità di superficie (ettaro).

1.4.4. Rapporto di snellezza

Il rapporto o coefficiente di snellezza è il rapporto tra altezza dell'albero e diametro misurato a 1,30 m (a petto d'uomo) ed è un parametro, valido per tutte le specie, utile al fine di valutare la stabilità degli alberi di un popolamento e la loro attitudine ad essere messi in luce; nei soggetti in cui esso supera il valore di 100 vi è una sicura labilità fisica, che li rende inadatti ad essere reclutati come alberi d'avvenire, ed indica la necessità di particolare prudenza nell'intensità di diradamento. Si ritiene che una buona stabilità sia raggiunta quando il valore del rapporto è minore di 80.

1.4.5. Piedilista

Modulo predisposto per la registrazione delle misure degli alberi da prelevare o da rilasciare, a seconda degli interventi selvicolturali. Tipicamente il piedilista riporta l'elenco degli alberi distinti per specie e con l'indicazione di numerosità per classe diametrica e relative altezze.

1.4.6. Superficie accorpata

Superficie di bosco continua, caratterizzata da eventuali interruzioni della copertura forestale su fasce di profondità non superiore a 100 m.

1.4.7. Grado di copertura

Il grado di copertura indica lo spazio occupato dalle chiome in proiezione sul piano orizzontale; può essere indicato per i singoli piani o strati di vegetazione in senso verticale, oppure per tutte le chiome nel loro complesso.

Si distinguono sinteticamente:

- Copertura colma: chiome a stretto contatto, in parte ostacolate da altre chiome su uno o più lati
- Copertura normale: chiome a contatto tra di loro, regolarmente sviluppate
- Copertura scarsa: chiome distanziate, copertura del suolo discontinua.

1.4.8. Classe diametrica

Intervallo di diametro di ampiezza 5 cm, utile a descrivere la distribuzione dei diametri all'interno di un popolamento. La classe diametrica è identificata con il valore medio dell'intervallo: per esempio, la classe diametrica 20 cm fa riferimento a piante con diametro compreso tra 17.5 e 22.5 cm.

1.4.9. Classe cronologica

Intervallo di età, normalmente di 10 o 20 anni, all'interno del quale vengono classificati singoli alberi o popolamenti.

1.4.10. Incremento

Indica l'aumento del volume legnoso di un albero o di un popolamento misurato in un determinato arco di tempo (anno o periodo di più anni) e riferito all'unità di superficie (ettaro). Si distinguono: incremento corrente (incremento misurato nell'ultimo anno); incremento medio (pari al volume di un soprassuolo coetaneo diviso per l'età); incremento percentuale.

1.4.11. Margini del bosco

I margini del bosco sono zone di confine fra il bosco e le aree non boscate, costituiti da piante stabili con chiome più dense e profonde, da tutelare per la loro stabilità e per la biodiversità.

I margini possono essere interni al bosco o esterni (confini del bosco verso radure, viabilità, ecc.).

1.4.12. Popolamento

Comunità di alberi sufficientemente uniforme da poter essere distinta dal suo intorno per composizione delle specie arboree, età e struttura.

1.4.13. Rinnovazione

Processo attraverso il quale i singoli alberi e i popolamenti si riproducono e si perpetuano. Definisce anche l'insieme degli esemplari arborei compresi tra lo stadio di plantula e quello di novellame presenti in un popolamento forestale. Gli esemplari aventi altezza inferiore ai 10 cm sono definiti plantule se possiedono ancora le foglie cotiledonari, altrimenti semenzali. Gli esemplari di altezza superiore ai 10 cm fino a circa 2 m di altezza sono definiti novellame (rinnovazione affermata). La rinnovazione può essere di origine artificiale o di origine naturale.

La rinnovazione artificiale è l'attività di semina e/o impianto di materiale di propagazione forestale idoneo, effettuata in caso di mancata affermazione della rinnovazione dopo un congruo periodo di attesa a partire dal taglio di rinnovazione, o in caso di distruzione del soprassuolo. A seconda delle categorie forestali e delle specie gli interventi di rinnovazione artificiale possono avvenire in aperture o sotto parziale copertura.

2. Interventi selvicolturali

2.1. Tagli di rinnovazione/di maturità/utilizzazioni

Interventi selvicolturali finalizzati alla raccolta dei prodotti legnosi principali del bosco e ad assicurarne la rinnovazione (gamica) e/o rigenerazione (agamica).

2.2. Taglio raso

Trattamento selvicolturale che prevede il taglio contemporaneo di tutti gli alberi presenti nel soprassuolo.

2.3. Taglio a buche

Taglio totale della componente arborea su superfici unitarie inferiori a 3000 m², finalizzato ad ottenere l'illuminazione necessaria alla rinnovazione naturale, che di solito è posticipata. La forma e l'orientamento delle buche variano a seconda delle condizioni stazionali (es. morfologia e pendenza) e

delle specie. In caso di forma circolare, il diametro della buca generalmente corrisponde a 1-2 volte l'altezza degli alberi dominanti; in caso di forma a fessura, il taglio è effettuato su una striscia di bosco, di larghezza in genere non superiore a $1/3 - 1/2$ dell'altezza degli alberi circostanti e di lunghezza variabile, orientato in modo da avere il massimo dei benefici dell'illuminazione solare diretta per la rinnovazione.

2.4. Tagli successivi nelle fustaie coetanee

Tagli che prevedono l'insediamento della rinnovazione al di sotto della copertura di soprassuoli coetanei o per gruppi; sono costituiti da tagli di preparazione, di sementazione, secondari e di sgombero, come di seguito definiti, opportunamente adattati per intensità, estensione unitaria, sequenza e numero di interventi alle categorie e tipi forestali e alle diverse situazioni stazionali.

2.4.1. Taglio di preparazione

Intervento volto a modificare la struttura del popolamento adulto a favore dei soggetti migliori per qualità, stabilità e potenzialità di produrre seme. L'intervento ha lo scopo di instaurare la rinnovazione naturale dopo il taglio di sementazione.

L'effettuazione o meno del taglio di preparazione e la sua intensità dipendono dalla precedente condotta dei diradamenti nel popolamento.

2.4.2. Taglio di sementazione

Intervento di taglio del piano dominante della fustaia matura, di intensità più o meno forte a seconda delle esigenze di luce delle specie e delle condizioni locali, volto a favorire la disseminazione dai portaseme rilasciati o provenienti da rinnovazione naturale.

L'età del popolamento all'epoca del taglio corrisponde al turno del bosco coetaneo.

2.4.3. Tagli secondari e di sgombero

Il taglio di sgombero, insieme agli eventuali tagli secondari, in conformità all'andamento e alle esigenze di luce della rinnovazione, corrisponde all'eliminazione, in una o più soluzioni, dei portaseme rilasciati al momento del taglio di sementazione, fatti salvi i soggetti da conservare per la tutela della biodiversità.

2.5. Cure colturali

Con tale termine si comprendono tutti gli interventi di cura a popolamenti giovani, nonché gli interventi massali di sfollo volti a ridurre, ove necessario, la densità e regolare la composizione. Le cure colturali comprendono i tagli intercalari di cui al paragrafo 2.6, potature, rinfoltimenti.

2.6. Tagli intercalari

Sono interventi selvicolturali eseguiti in un bosco coetaneo dal suo insediamento alla fase precedente il taglio di utilizzazione.

2.6.1. Ripuliture

Interventi massali eseguiti negli stadi iniziali di popolamenti o gruppi coetanei, volti a liberare la componente arborea dalla vegetazione avventizia concorrenziale, anche erbacea.

2.6.2. Sfolli

Interventi massali, volti a ridurre ove necessario la densità e regolare la composizione negli stadi iniziali di popolamenti o gruppi coetanei, di origine naturale o artificiale. Nei tagli di sfollo si eliminano i soggetti o i polloni dominati e, fra i codominanti, i peggiori e sovrannumerari, presenti su ogni singola ceppaia, senza che sia interrotto il contatto fra le chiome.

2.6.3. Diradamenti

Interventi di taglio intercalare, in un soprassuolo coetaneo non ancora maturo, che riducono la densità allo scopo di concentrare l'accrescimento sui soggetti migliori e aumentare la stabilità del bosco.

I diradamenti possono essere di diverso tipo:

- Dal basso: si eliminano quasi esclusivamente le piante dominate e sottostanti.
- Dall'alto: il criterio di scelta dei soggetti di avvenire non è limitato ai soggetti già dominanti.
- Misto: agisce contemporaneamente o successivamente nel piano dominante ed in quello dominato.
- Geometrico: valido per popolamenti che derivano da impianto, consiste nel taglio di piante selezionate solo con criteri geometrici (per esempio a file).
- Selettivo: vengono individuati i soggetti di avvenire ed eliminati i loro potenziali concorrenti, lasciando i soggetti indifferenti ai fini della concorrenza.

In base alla sua intensità ogni diradamento può essere debole, medio o forte. Quando il diradamento ha un'intensità tale da interrompere la copertura forestale, a volte allo scopo di permettere l'insediamento di rinnovazione anticipata, si parla di superdiradamento.

I diradamenti possono essere finalizzati alla conversione del ceduo in fustaia nell'ambito del taglio di avviamento, per la riduzione della densità del popolamento attraverso la selezione quali-quantitativa dei polloni a vantaggio dei soggetti più stabili, vitali, meglio affrancati dalle ceppaie o nati da seme.

2.7. Taglio a scelta colturale nelle fustaie disetanee

I termini di "taglio saltuario", "taglio di curazione", "taglio per piede d'albero" e "giardinaggio colturale" sono considerati sinonimi di "taglio a scelta colturale".

Il trattamento consiste nell'effettuare contemporaneamente sia i tagli di rinnovazione, sia quelli intercalari e colturali in popolamenti disetanei, pluristratificati o da rendere tali. L'intervento è effettuato frequentemente per gruppi (piano subalpino), talora per piede d'albero.

2.8. Tagli in fustaia irregolare

Ai fini del taglio, le fustaie irregolari sono da considerare "disetanee" e quindi vi si applica il taglio a scelta colturale, fatte salve condizioni particolari, da evidenziare e valutare in sede di progetto di taglio.

2.9. Taglio selettivo

Taglio parziale della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza dei corpi idrici: il taglio è a carico dei soggetti a rischio di fluitazione per difetti dovuti a scarso radicamento, pendenza, cattivo stato fitosanitario, alto rapporto di snellezza, eccessivi altezza e diametro in relazione alle dimensioni della sezione dell'alveo.

2.10. Ceduazioni

Comprendono gli interventi di taglio della parte aerea della pianta, inerenti i diversi trattamenti dei cedui a regime (semplice con o senza matricine, a sterzo), lasciando intatta la ceppaia dalla quale si svilupperanno i polloni per ricostituire la parte epigea.

2.11. Gestione a governo misto

Comprende i tagli inerenti i diversi trattamenti propri dei boschi a governo misto, con i quali si interviene generalmente e sempre contemporaneamente su entrambi gli strati.

2.12. Conversioni

Comprendono le modificazioni della forma di governo; ai sensi della legge regionale art. 22, non è ammessa la conversione da fustaia a ceduo, ma solo da ceduo a fustaia.

La conversione dei cedui è l'insieme degli interventi finalizzati all'avviamento guidato dei soprassuoli cedui, abbandonati o meno dal governo, verso il governo a fustaia; si tratta di una serie di diradamenti, volti a modellare il soprassuolo fino al momento della rinnovazione, mediante taglio di rinnovazione o al

taglio a scelta colturale; per i cedui invecchiati è applicabile solo il metodo del taglio di avviamento. La conversione in alcune categorie forestali può avvenire anche per evoluzione naturale (successione spontanea), senza alcun intervento.

2.13. Tagli fitosanitari

Si definisce taglio fitosanitario ogni intervento eccezionale di sgombero, succisione, tramarratura e rigenerazione destinati al recupero di soprassuoli gravemente colpiti dal fuoco, schiantati per eventi meteorici, da parassiti o per moria per cause non identificate (danni di nuovo tipo), che ne hanno compromesso la vigoria vegetativa.

Il carattere di eccezionalità degli eventi è dato dall'estensione dei soprassuoli colpiti (maggiore di 5 ettari) e dal numero di individui irrimediabilmente danneggiati (maggiore dell'80%).

2.14. Sostituzione di specie

La sostituzione di specie consiste nel prelievo parziale o totale di un soprassuolo, con successivo ricorso alla rinnovazione artificiale di specie autoctone e adatte alla stazione. L'obiettivo della sostituzione è rinaturalizzare popolamenti di neoformazione o rimboschimenti costituiti da specie esotiche o comunque estranee alla vegetazione potenziale del luogo, o autoctone ma di provenienza non adatta, ove non sia presente né insediabile rinnovazione naturale efficace di specie potenziali.

2.15. Utilizzazioni

Insieme delle operazioni connesse con un taglio di piante mature e comunque pervenute all'età o alle dimensioni fissate dai piani di assestamento o di taglio.

2.15.1. Taglio o abbattimento

Recisione dei fusti alla base e loro atterramento.

2.15.2. Allestimento

Comprende le operazioni di preparazione degli assortimenti: sramatura, eventuale scortecciatura, depezzatura in assortimenti di lunghezza determinata delle piante abbattute. Si esegue in bosco o dopo l'esbosco.

2.15.3. Concentramento

Operazione di movimentazione di legna o legname, con la quale l'albero, il fusto o i singoli topi, parzialmente o completamente allestiti, vengono portati dal letto di caduta alle vie di esbosco o direttamente alle strade.

2.15.4. Esbosco

Comprende l'insieme delle operazioni che consentono il trasporto dei prodotti legnosi parzialmente o completamente allestiti, riuniti in carichi, fino all'imposto, ovvero nei luoghi a ciò destinati ai margini della viabilità forestale o ai piazzali appositamente predisposti.

2.15.5. Imposto

Superficie libera, adiacente ad una strada camionabile o trattorabile e percorribile dagli automezzi, nella quale viene portato il legname con l'esbosco e dove è possibile effettuare comodamente il carico sui veicoli destinati al trasporto.

3. Boschi in situazioni speciali

3.1. Imboschimenti

Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco, realizzati con materiale di propagazione

forestale idoneo, di specie forestali autoctone adatte alla stazione, e finalizzati alla costituzione di boschi stabili su terreni a precedente destinazione non forestale, quali cave e discariche, o che non lo sono stati a memoria d'uomo.

3.2. Rimboschimenti

Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di bosco realizzati con materiale di propagazione forestale idoneo, di specie forestali autoctone adatte alla stazione, e finalizzati alla costituzione di boschi stabili su terreni che, a memoria d'uomo, sono stati coperti dal bosco.

4. Altre definizioni

4.1. Boschi di neoformazione

Soprasuoli forestali di recente costituzione (ultimi 20 anni) originati da ricolonizzazione spontanea di latifoglie varie, arboree ed arbustive, su pascoli e prati abbandonati, ex-coltivi o colture legnose specializzate abbandonate, la cui copertura arborea o arbustiva ed estensione rientrano nei parametri di cui alla definizione di bosco.

4.2. Cespuglieti

Coperture naturali o seminaturali di specie legnose non costituenti bosco, che a maturità raggiungono un'altezza inferiore a 1,5 metri ed una copertura del suolo superiore al 50%. I cespuglieti comprendono brughiere, rodoreti, ginepreti, vaccinieti.

4.3. Arbusteti

Categoria forestale a prevalenza di specie con portamento arbustivo e di altezza compresa tra 1 e 3 m. Gli arbusteti comprendono i saliceti arbustivi ripari, gli arbusteti subalpini, gli arbusteti planiziali, collinari e montani.

4.4. Lettieria

Strato superficiale di un suolo forestale, formato di sostanza organica indecomposta (foglie e altre parti vegetali).

4.5. Tartufaia

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le definizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale". Si intendono:

- a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
- b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
- c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

4.6. Garzaia

Col termine garzaia si intende il luogo in cui nidificano collettivamente gli Ardeidi.

4.7. Fascia subalpina

La fascia subalpina è una fascia (o piano) di vegetazione caratterizzata da specie forestali quali il pino cembro, il larice, l'abete rosso e (più raro e localizzato) il pino uncinato, a cui si aggiungono specie arbustive quali pino mugo, ontano verde e salici subalpini. Nella fascia subalpina possono penetrare anche specie tipiche della fascia montana, come l'abete bianco e il pino silvestre.

La fascia subalpina si estende dal limite superiore della vegetazione arborea fino a circa 1700 m; l'esatta estensione della fascia subalpina deve comunque essere individuata in base ai tipi forestali.

4.8. Danno fitopatologico

Per danno fitopatologico si intende la riduzione della vitalità o morte degli alberi costituenti il popolamento forestale.

Gli agenti di danno fitopatologico possono essere biotici (insetti, funghi o piante parassite) o abiotici (danni meteorici, fuoco).

4.9. Resinazione

Raccolta della resina eseguita mediante incisione della corteccia, prevalentemente su pino o larice.

4.10. Tramarratura

Per tramarratura si intende il taglio dei polloni al di sotto del livello del terreno.

4.11. Trivellata

Metodo di analisi pedologica basato sul prelievo di un campione di suolo mediante una trivella pedologica, per una profondità pari a quella del suolo.

4.12. Profilo pedologico

Sezione verticale di suolo, osservata in uno scavo, in grado di evidenziare tutti gli orizzonti di cui è composto il suolo fino alla roccia madre.

4.13. Strumenti di pianificazione forestale

Sono i Piani Forestali di cui alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, i piani di assestamento forestale approvati ai sensi della L.R. n. 57/1979 e ancora vigenti e i piani di gestione forestale delle aree protette approvati e ancora vigenti.

4.14. Tecnico forestale abilitato

Se dipendente privato o libero professionista si intende, per tecnico forestale abilitato, una persona iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, come da legge 7 gennaio 1976, n. 3, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152, concernente le professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.

Se dipendente pubblico si intende, per tecnico forestale abilitato, una persona che ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale, senza necessità di iscrizione all'albo.

4.15 Martellata

Operazione che individua le piante d'alto fusto da utilizzare. L'individuazione delle piante va fatta ponendo l'impronta del martello forestale su una specchiatura fatta alla base del fusto sul lato a valle in maniera che rimanga integra col taglio e nel tempo e con sfaccettatura fatta a m. 1,30 sia sul lato a monte che a valle.

4.16 Contrassegnatura

Operazione che nei boschi cedui individua le piante da lasciare a dotazione del bosco mediante anellatura, anche parziale da farsi a m. 1,30 da terra sul lato a monte, mentre sul lato a valle va posto un punto che non sia asportabile, che dovrà essere fatto al piede con vernice o spray visibili e duraturi.

Valore delle piante

1) Valore delle piante per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1

Tabella 1: Boschi cedui e componente a ceduo dei boschi a governo misto

Gruppi di specie	Valore (euro/1000 metri quadrati o frazioni)
Faggio	150
Querce e Carpino	120
Castagno	100
Altri cedui	70
Cespuglieti	30

Tabella 2: Fustaie e componente a fustaia dei boschi a governo misto

Gruppi di specie	Valore delle piante in euro/pianta			
	Piccole (<27.5 cm)	Medie (27.5-57.5 cm)	Grandi (57.5-82.5 cm)	Eccezionali (>82.5)
Abeti	5	10	30	100
Larice	5	15	60	130
Pino cembro	5	20	90	200
Altri Pini	5	10	30	120
Faggio	10	15	60	180
Farnia e Rovere	10	20	50	300
Altre Querce	5	10	40	150
Castagno e Robinia	5	10	40	120
Noce comune e specie sporadiche di cui all'Allegato D	25	35	150	300
Salici e Pioppi	5	15	40	60
Altro	5	20	50	90

Elenco specie arboree classificate per tipologia di impiego

Legenda:

B: rimboschimento o imboschimento, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio

A: arboricoltura da legno

S: siepi e filari

All. 1 del D.Lgs. 386/03: specie il cui materiale di moltiplicazione deve essere accompagnato da certificato di provenienza o di identità clonale.

Tabella I. Specie AUTOCTONE

Specie		Impieghi			All. 1 del D.Lgs. 386/03
Nome latino	Nome comune	B	A	S	
CONIFERE					
Abies alba	Abete bianco	X			*
Larix decidua	Larice	X			*
Picea abies	Abete rosso	X			*
Pinus cembra	Pino cembro	X			*
Pinus pinaster	Pino marittimo	X			*
Pinus sylvestris	Pino silvestre	X			*
Pinus uncinata	Pino uncinato	X			*
Taxus boccata	Tasso	X			*
LATIFOGIE					
Acer campestre	Acero campestre	X	X	X	*
Acer opulifolium	Acero opalo	X	X		*
Acer platanoides	Acero riccio	X	X		*
Acer pseudoplatanus	Acero di monte	X	X	X	*
Alnus glutinosa	Ontano nero	X	X	X	*
Alnus incana	Ontano bianco	X	X	X	*
Betula pendula	Betulla	X	X	X	*
Betula pubescens	Betulla pubescente	X			*
Carpinus betulus	Carpino bianco	X	X	X	*
Castanea sativa	Castagno	X	X		*
Celtis australis	Bagolaro	X	X	X	
Corylus avellana	Nocciolo	X	X	X	
Fagus sylvatica	Faggio	X			*
Fraxinus excelsior	Frassino	X	X	X	*
Fraxinus ornus	Orniello	X	X	X	*
Ilex aquifolium	Agrifoglio	X			
Laburnum alpinum	Maggiociondolo alpino	X			
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo	X		X	
Malus sylvestris	Melo selvatico	X	X	X	
Mespilus germanica	Nespolo	X		X	

Ostrya carpinifolia	Carpino nero	X	X	X	*
Populus alba	Pioppo bianco	X	X	X	*
Populus nigra	Pioppo nero	X		X	*
Populus tremula	Pioppo tremolo	X			*
Prunus avium	Ciliegio selvatico	X	X	X	*
Prunus padus	Ciliegio a grappoli	X		X	*
Pyrus pyraeaster	Pero selvatico	X	X	X	*
Quercus cerris	Cerro	X	X	X	*
Quercus petraea	Rovere	X	X	X	*
Quercus pubescens	Roverella	X	X	X	*
Quercus robur	Farnia	X	X	X	*
Salix alba	Salice bianco	X		X	*
Salix caprea	Salicone	X			
Sorbus aria	Farinaccio	X		X	*
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori	X		X	*
Sorbus domestica	Sorbo domestico	X	X	X	*
Sorbus torminalis	Ciavardello	X	X	X	*
Tilia cordata	Tiglio selvatico	X	X	X	*
Tilia platyphyllos	Tiglio a grandi foglie	X			*
Ulmus glabra	Olmo montano	X			*
Ulmus laevis	Olmo bianco	X			*
Ulmus minor	Olmo campestre	X	X	X	*
Ulmus spp. e ibridi	Olmi		X		*

Tabella II. Specie ESOTICHE O NATURALIZZATE utilizzabili per l'arboricoltura da legno e la creazione di siepi alberate e filari

Specie		Impieghi		All. 1 del D.Lgs. 386/03
Nome latino	Nome comune	Arboricoltura	Siepi e filari	
CONIFERE				
Pseudotsuga menziesii	Douglasia	X		*
Pinus strobus	Pino strobo	X		
LATIFOGLIE				
Alnus cordata	Ontano napoletano	X		*
Juglans regia	Noce europeo	X	X	*
Juglans nigra	Noce americano	X	X	*
Juglans nigra X regia	Noce ibrido	X	X	*

Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani	X	X	
Morus alba	Gelso comune		X	
Morus nigra	Gelso nero		X	
Paulownia spp.	Paulonia	X	X	*
Platanus hybrida	Platano	X	X	
Populus spp.	Cloni di pioppo	X	X	*
Robinia pseudoacacia	Robinia	X	X	*

Specie forestali autoctone sporadiche

Specie forestali autoctone sporadiche

- *Acer campestre*, *A. opulifolium*, *A. platanoides*, *A. pseudoplatanus*
- *Ulmus glabra*, *U. laevis*, *U. minor*
- *Fraxinus excelsior*, *F. oxyphyllus*
- *Prunus avium*, *P. padus*
- *Malus sylvestris*
- *Pyrus pyraeaster*
- *Taxus baccata*
- *Ilex aquifolium*
- *Sorbus torminalis*, *S. aucuparia*, *S. domestica*, ibridi di *Sorbus* spp
- *Tilia cordata*, *T. platyphyllos*
- *Pinus sylvestris* in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
- *Fagus sylvatica* nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.).

Specie esotiche invadenti

- Quercus rubra (Quercia rossa)
- Prunus serotina (Ciliegio tardivo)
- Ailanthus altissima (Ailanto)
- Acer negundo (Acero americano).

Requisiti professionali

Premessa

L'articolo 6 "Interventi selvicolturali e tagli colturali" della L.R. n. 4/2009 definisce gli interventi selvicolturali "le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo rimane forestale".

Il regolamento forestale, al capo II, nello stabilire le norme per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, si richiama a tale definizione.

La definizione dettagliata degli interventi è invece contenuta nel glossario del regolamento forestale.

L'articolo 36 del regolamento forestale "Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali" del regolamento forestale prevede che le competenze per l'esecuzione degli interventi selvicolturali siano individuate, in relazione alla loro natura e complessità, nell'Allegato F, redatto in conformità ai provvedimenti emanati in attuazione della L.R. n. 63/1995 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale): Delib.G.R. 10 dicembre 2007, n. 29-7737 (Formazione forestale: individuazione di profili professionali descritti per competenze ed attività, di percorsi formativi per il comparto forestale ed ambientale, secondo gli indirizzi previsti nella Delib.G.R. 2 agosto 2006, n. 152-36725) e sua Det. 19 dicembre 2007, n. 813 (Attuazione della Delib.G.R. 10 dicembre 2007, n. 29-7737. Individuazione di profili professionali descritti per competenze ed attività, di percorsi formativi per il comparto forestale ed ambientale).

La tabella seguente, elaborata accorpando gli interventi selvicolturali affini per livello di difficoltà, individua una corrispondenza fra intervento selvicolturale e competenze tecniche necessarie per una loro sicura e corretta esecuzione.

Dal 1° giugno 2013 gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie superiore a 2000 m2 devono essere realizzati da operatori economici dotati di maestranze in possesso di adeguata idoneità professionale.

Ciò significa che in ogni cantiere forestale, in relazione alla tipologia di intervento selvicolturale eseguito, dovrà essere stabilmente presente almeno un addetto in possesso delle competenze professionali elencate nella successiva tabella.

Il sistema formativo nel settore forestale, codificato dalla Regione Piemonte con Det. 19 gennaio 2008, n. 813 individua una serie di unità formative (di seguito UF) che, complessivamente, definiscono un percorso al termine del quale è possibile conseguire una qualifica professionale.

Le singole unità formative sono frequentabili senza l'obbligo di conseguire la qualifica, per l'ottenimento della quale è però necessario completare l'intero percorso formativo.

Il riconoscimento di alcune UF può essere ottenuta dall'attestazione di comprovata esperienza nel settore, eventualmente dimostrata a seguito di una prova tecnico-pratica; lo stesso vale per i percorsi formativi e i profili professionali acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.

Corrispondenza fra interventi selvicolturali e competenze professionali necessarie per una corretta e sicura esecuzione degli stessi

Intervento	Competenze professionali per operare correttamente ed in sicurezza	UF di riferimento		
		fino a 3 ettari	tra 3 e 10 ettari	oltre 10 ettari
Ripuliture, sfolli	Uso roncola, taglio arbusti e piccoli alberi con motosega, lavorazione e trattamento ramaglie	F2 [1]		

Ceduazione	caso normale; tacca profonda; uso leva; uso tirfor.	F3 [2]	F5 [4]	
Gestione a governo misto				
Diradamenti	caso normale; tacca profonda; uso leva; uso tirfor; taglio grossi diametri, taglio di punta; esbosco, gestione emergenze; procedure amministrative; normativa ambientale.			
Conversioni				
Tagli successivi	caso normale; tacca profonda; uso leva; uso tirfor; taglio grossi diametri, taglio di punta; esbosco, gestione emergenze; procedure amministrative; normativa ambientale.	F4 [3]	F5 [4]	Qualifica professionale di operatore forestale
Taglio a buche in fustaia				
Taglio a scelta colturale				
Tagli fitosanitari	caso normale; tacca profonda; uso leva; uso tirfor; taglio grossi diametri, taglio di punta; esbosco, gestione emergenze; procedure amministrative; normativa ambientale.			
<p>[1] F2: utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento [2] F3: utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento [3] F4: utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento, livello avanzato [4] F5: lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco.</p>				

Modello di comunicazione semplice

In tutti i casi sono obbligatorie le informazioni di cui ai punti a, b, g.

In assenza di PFA sono obbligatorie le informazioni di cui ai punti c, d, e, f.

In presenza di PFA sono obbligatorie le informazioni di cui al punto h.

- a) dati anagrafici completi del proprietario o del soggetto gestore, compreso recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
 - b) dati anagrafici completi dell'operatore che esegue l'intervento, se diverso dal proprietario o dal soggetto gestore
 - c) dati catastali dell'area soggetta a intervento, con nome della località
 - d) caratteristiche del bosco (categoria forestale e governo con riferimento al glossario allegato al regolamento)
 - e) indicazione del tipo di intervento (con riferimento alla casistica di cui al comma 1 dell'articolo 4 e con riferimento al glossario allegato al regolamento)
 - f) indicazione della superficie da percorrere e stima dei quantitativi di legname che si intende prelevare
 - g) indicazione delle modalità di esbosco
 - h) indicazione dell'intervento con riferimento al piano degli interventi selvicolturali del PFA.
- Per i casi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 4, non si considerano le informazioni di cui alle soprastanti lettere d), e), f), g) e h), ma le seguenti:
- i) superficie interessata
 - j) elenco delle specie e relativo numero di piante.

Modello di comunicazione con relazione tecnica

Relazione

La relazione d'intervento a corredo della comunicazione deve contenere (oltre a quanto stabilito per la comunicazione semplice):

- Descrizione sintetica della stazione e del soprassuolo (a livello di tipo forestale).
- Descrizione delle modalità di esbosco (incluse caratteristiche dimensionali delle vie di esbosco e loro localizzazione cartografica).
- Definizione quantitativa dell'intervento attraverso dati dendrometrici medi e indici di prelievo
- Piedilista completo delle piante d'alto fusto e delle matricine da prelevare nei tagli di maturità o a scelta colturali, contrassegnate con procedura di assegno conforme a quanto previsto dall'articolo 10.

Relazione per i rimboschimenti e gli imboschimenti

- Descrizione sintetica della stazione, con particolare attenzione al suolo.
- Descrizione dell'intervento: sestri e distanze di impianto, lavorazioni del terreno
- Piano di coltura e conservazione.

Relazione per il ripristino di boschi danneggiati o distrutti

- Descrizione sintetica della stazione (a livello di tipo forestale).
- Descrizione dell'evento e dei suoi effetti sul soprassuolo.
- Descrizione dell'intervento di ripristino anche attraverso parametri quantitativi.
- Prospetto di eventuali interventi previsti nei successivi cinque anni.

Allegati:

- Cartografia dell'area di intervento su base catastale e Carta Tecnica Regionale Raster o Numerica 1:10.000 nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84 o, in alternativa, UTM ED50 convertibile. Con l'attivazione di specifiche procedure informatizzate la cartografia dovrà essere presentata anche su supporto informatico.

Modello di autorizzazione

Il progetto d'intervento deve contenere (oltre a quanto stabilito per la comunicazione semplice):

- a) Descrizione analitica della stazione e del soprassuolo (a livello di tipo forestale).
- b) Descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche dell'intervento e delle modalità di rinnovazione, inquadrata nella dinamica del soprassuolo, con terminologia conforme al glossario allegato al regolamento. Per interventi in deroga ai PFA o al regolamento nei casi consentiti, occorre dettagliare le motivazioni di variazione rispetto alle previsioni del Piano o a quelle normative.
- c) Descrizione dell'organizzazione dei cantieri, delle modalità di esbosco (localizzazione e dimensionamento delle vie di esbosco) e delle modalità con cui si intende provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza.
- d) Definizione quantitativa dell'intervento attraverso dati dendrometrici medi e indici di prelievo per specie in termini di composizione, numero di piante, area basimetrica, provvigione, stimati sulla base di almeno due aree di saggio rappresentative.
- e) Piedilista completo delle piante d'alto fusto (dalla classe diametrica 20 cm, soglia di rilievo 17,5 cm) e delle matricine da prelevare nei tagli di maturità o a scelta culturali, contrassegnate con procedura di assegno conforme a quanto previsto dall'articolo 10.
- f) Piedilista delle matricine e degli alberi per la biodiversità contrassegnati da rilasciare.
- g) valutazione d'incidenza ove prevista per interventi nei Siti Natura 2000.
- h) In caso di programmazione pluriennale (articolo 6 comma 5) le informazioni di cui ai punti da a) ad f) sono fornite per ciascuno degli interventi e sono accompagnate dalla loro articolazione temporale e planimetrica (piano pluriennale dei tagli).

Il progetto deve adattarsi e trattare in modo adeguato le casistiche previste all'articolo 6 comma 1.

Relazione per i rimboschimenti e gli imboschimenti

- Descrizione analitica della stazione, con particolare attenzione alla geomorfologia e al suolo:

superficie a progetto espressa in ettari	numero di trivellate ad ettaro	numero di profili pedologici completi
da 5 a 15	0,5	2
Oltre 15	0,25	3

- Descrizione dell'intervento: specie utilizzate, sestri e distanze di impianto, lavorazioni del terreno

- Piano di coltura e conservazione dettagliato relativo ai primi dieci anni.

Allegati:

Cartografia su base Carta Tecnica Regionale Raster o Numerica 1:10.000 nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84 o, in alternativa, UTM ED50 convertibile, riportante limiti dell'area d'intervento, tipo forestale e strutturale, viabilità d'interesse forestale, vie di esbosco previste, lotti d'intervento in caso di progetti pluriennali. Con l'attivazione di specifiche procedure informatizzate la cartografia dovrà essere presentata anche su supporto informatico.